



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

Ufficio V - Ambito territoriale per la Provincia di Pordenone



33170 PORDENONE - Via Concordia, 1 - tel. 0434/391902 - C.F. 80007390935

e-mail: usp.pn@istruzione.it – PEC: usppn@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.istruzione.pordenone.it/>

PROT.8056

PORDENONE, 13.12.2016

Oggetto: Permessi di studio retribuiti personale della scuola anno 2017. **PERSONALE AUTORIZZATO.**

IL DIRIGENTE TITOLARE

- VISTO** l'art. 3 del D.P.R. 395/88;
VISTO il D.L. vo n. 165 del 06/03/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Contratto Integrativo Regionale n. 5 del 29.10.2014, concernente i criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale della scuola;
VISTA la graduatoria definitiva

DISPONE

Il personale della scuola, incluso negli allegati elenchi, che fanno parte integrante del presente provvedimento è autorizzato a fruire dei permessi di studio per l'anno 2017 (dal 01.01.2017 al 31.12.2017).

Si precisa che, la certificazione relativa alla frequenza dei corsi e/o agli esami finali sostenuti va presentata al capo d'istituto della scuola di servizio, ove possibile, subito dopo la fruizione del permesso e, comunque, non oltre il termine di ciascun anno solare. I medesimi capi di istituto riscontrano la corrispondenza tra i periodi di frequenza indicati nella certificazione e i periodi di permesso di cui ha usufruito l'interessato.

L'effettivo svolgimento dei corsi costituisce l'elemento di riferimento per la fruizione dei permessi la cui durata complessiva, si ripete, non può superare le 150 ore annue per ciascun dipendente in esse compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi. In caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi nonché agli esami finali sostenuti, i periodi di permesso utilizzati sono considerati come aspettativa ai sensi, dell'art. 69 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - o giustificati in base ad analoghi istituti previsti dagli ordinamenti di appartenenza con l'implicazione dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere al recupero delle competenze fisse dalla stessa corrisposte per detti periodi.

Deve inoltre rappresentarsi che, per giustificare l'assenza dal servizio e per sanzionare la legittimità dei permessi utilizzati e delle agevolazioni fruite durante tutto il periodo di frequenza del corso, è necessario produrre idonea certificazione dalla quale risulti che il personale interessato abbia sostenuto l'esame finale del corso.

f.to Il Dirigente Titolare
dott. Pietro Biasiol